



CNA  
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi  
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

# PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi  
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi  
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni  
o stazioni appaltanti, ecc.*

**CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi**

*lavoripubblici.cnappc@archiworld.it  
concorsi.cnappc@archiworld.it  
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: **Rino La Mendola**  
Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri**  
Consulenza Legale: **Marco Antonucci**  
Segreteria: **Raffaele Greco***

**N.B.** - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)  
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)  
- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

<b>QUESITO</b>	<b>PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI</b>	<b>PARERE</b>
----------------	-------------------------------------	---------------

11/01/2016 Ordine Bari	■ <b>Requisiti</b>	22/01/2016 – CNAPPC
<p>Con riferimento alla nota allegata, pervenuta al nostro Ordine professionale da parte di un iscritto, in cui vengono posti alcuni quesiti in merito alla dimostrazione di requisiti relativi alla capacità tecnico-economica e al curriculum, ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, si chiede di fornire un parere circa le questioni di seguito riportate.</p> <p>I quesiti posti si riferiscono alla fattispecie in cui un professionista modifica il proprio status professionale ovvero da architetto, socio di una società tra professionisti, diventa professionista in forma singola, cessando il suo rapporto di socio ed acquisendo autonoma partita IVA.</p> <p>In particolare, ai fini della partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, vengono posti i seguenti interrogativi:</p> <p>1) nel dimostrare la capacità economica e finanziaria, fatturato globale dei servizi espletati negli ultimi dieci anni, periodo nel quale il professionista era socio, l'iscritto chiede quale fatturato deve indicare per i servizi effettuati durante tale periodo;</p> <p>2) nel dimostrare la capacità tecnica organizzativa e professionale dei servizi espletati negli ultimi dieci anni, periodo nel quale il professionista era socio, il socio uscente dalla società, proseguendo la sua attività come libero professionista, a prescindere dalla percentuale societaria appartenuta, chiede se lo stesso possieda o meno pari servizi della società, con importi globali dei lavori svolti relativi all'opera</p>	<p><b>Codice, art. 90, c. 2</b></p> <p><b>Regolamento, art. 255</b></p> <p><b>L. 183/2011, art. 10, c. 4, let. c)</b></p> <p><b>Regolamento, art. 263</b></p>	<p>Codesto Ordine ha posto alcuni quesiti concernenti i requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.</p> <p>Si tratta del caso del professionista già socio di una società tra professionisti che, cessando il suo rapporto di socio e acquisendo autonoma partita IVA, intenda partecipare ad appalti pubblici di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria da professionista in forma singola.</p> <p>La disposizioni che disciplinano le società di professionisti, che operano nei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, si rinviengono principalmente nel Codice e nel relativo Regolamento.</p> <p>Il comma 2 dell'art. 90 del Codice definisce le società di professionisti come</p> <p><i>"[...] le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (n.d.r. - legge abrogata dall'art. 10, comma 11, legge n. 183 del 2011; ora il riferimento è l'art. 10, commi 3 e seguenti, di quest'ultima legge). [...]"</i></p> <p>L'art. 255 del Regolamento indica i requisiti delle società di professionisti tenute a predisporre ed aggiornare l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:</p> <p>a) i soci;</p> <p>b) gli amministratori;</p> <p>c) i dipendenti;</p> <p>d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;</p> <p>e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.</p> <p>L'organigramma riporta altresì l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società di professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 254 del Regolamento.</p> <p>Rilevanti, risultano inoltre le novità introdotte dall'art. 10 della Legge 183/2011, come modificata dalla Legge 27/2012 in materia di costituzione di società tra professionisti (STP), e dal relativo regolamento approvato con il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, per l'iscrizione a una sezione speciale dell'albo e la sottoposizione alle norme deontologiche.</p> <p>Detto art. 10, al comma 4, lett. c), prescrive che l'atto costitutivo della società preveda</p> <p><i>"[...] criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; [...]"</i></p> <p>L'art. 263 del Regolamento individua i requisiti di partecipazione alle gare dei soggetti (esterni alle stazioni appaltanti) ex art. 90:</p> <p><i>"[...] 1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:</i></p> <p>a) <i>al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta;</i></p> <p>b) <i>all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;</i></p>

progettata;  
3) se il socio uscente può vantare titolarità su tutti i progetti svolti dalla società o deve limitare la propria titolarità ai soli progetti nei quali figura come progettista firmatario del frontespizio degli elaborati;  
4) come calcolare il numero del personale tecnico e se lo stesso è legato alla propria percentuale societaria o alla capacità propria della società per i periodi di appartenenza alla stessa.

**Codice, art. 253, c. 15**

**L. 633/1941, artt. 3 e 7**

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

2. I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. [...]".

Infine l'art. 253, comma 15, del Codice, prevede che

"[...] ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali. [...]".

Si consideri, altresì, che per le società tra professionisti che operano anche in attività diverse dai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (art. 252 del Regolamento) si ritiene applicabile il comma 3 del citato art. 254 (specifico per le società di ingegneria) nel quale si precisa che

"[...] la verifica delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione [...]".

Nella fattispecie in esame, si ritengono valutabili per la partecipazione quale libero professionista, per l'ex socio di una società di professionisti, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nella quota effettivamente svolta dal medesimo per conto della società, dovendo limitare la propria titolarità alle sole attività in cui figura come progettista firmatario del frontespizio degli elaborati o direttore dei lavori designato, etc., per comprovare i requisiti di cui all'art. 263, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento, sia se svolte per conto di enti pubblici che di soggetti privati, nei limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo art. 263.

Si ritiene altresì valutabile, sebbene non sia stata rinvenuta specifica giurisprudenza in materia, il requisito ex art. 263, comma 1, lettera a) (fatturato globale), limitatamente alla sola quota societaria precedentemente detenuta e solo se relativa, ovviamente, a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria ex art. 252 del Regolamento. Non si ritiene invece ragionevolmente valutabile, in capo all'ex socio, il requisito ex art. 263, comma 1, lettera d) (numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni), trattandosi di requisito strettamente connesso alla natura, organizzazione e forma societaria difficilmente frazionabile.

Va aggiunto, infine, per completezza di informazione, che il socio uscente potrebbe comunque vantare titolarità su tutti i progetti svolti dalla società, stante l'attività svolta nell'ambito della società di professionisti, nel caso in cui non si evinca quale sia il proprio contributo relativamente al risultato finale dell'opera, rispetto sia al progettista titolare sia agli altri collaboratori. Nel caso in esame, si rientrerebbe nella fattispecie di opera collettiva ex art. 3 della Legge 633/1941, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine artistico, dato che, ai sensi dell'art. 7 della stessa Legge, è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. Se il caso in esame rientrasse in tale casistica, potrebbe essere formulata espressa richiesta a tutti i componenti della società di professionisti per autorizzare il conferimento delle proprie precedenti esperienze (crediti curriculari), per poi poterle dichiarare ai fini della partecipazione alla gara pubblica".